

COMUNE DI ROSSA

ORDINANZA: 01 /2011

OGGETTO : INCENDI BOSCHIVI 2011 - MANUTENZIONE AREE INCOLTE E/O ABBANDONATE DEL CENTRO ABITATO E BRUCIATURE DELLE STOPPIE SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO :

- Che con la presenza di condizioni climatiche tipiche della stagione secca, soprattutto in inverno, è fortissimo il rischio di incendi boschivi, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni, e del patrimonio ambientale;

- Che l'incuria e l'abbandono da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi, sterpaglie che, possono essere causa predominante di incendi;

CONSIDERATO, in aggiunta che la mancata pulizia dei fondi e relative pertinenze può anche creare problemi alla sicurezza della circolazione stradale, limitando le condizioni di visibilità;

ATTESO che gli incendi boschivi si verificano con maggiore frequenza nei territori alpini nel periodo invernale;

VISTA la legge 21/11/2000, n. 353 – “ Legge quadro in materia di incendi Boschivi”;

VISTI gli artt. 1 e 59 del Regio Decreto n. 773/1931 – “T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza” e s.m.i.;

VISTO l'art. 15 della legge n. 225/1992 – “ Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile” e s.m.i.;

VISTO il D.L.gs. 30/04/1992, n. 285 “ Nuovo Codice della Strada e s.m.i.”;

VISTO L'art. 255 del D. L.vo n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lg.vo 18 agosto 2000, n. 267 – “ Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali” e s.m.i.;

VISTI gli artt. 449 e 650 del Codice penale;

ORDINA

Art 1

- Tutti gli Enti ed i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi

di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo All'assistenza della Forza Pubblica;

art 2

- ai frontisti di strade di provvedere ad un'accurata pulizia dei terreni da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco, per una fascia non inferiore a 50 mt. dalla strada;

art 3

- il divieto assoluto di accendere fuochi ad una distanza minore di 100 metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materiale facilmente infiammabile o combustibile;
- il divieto assoluto di gettare e abbandonare residui da combustione, quali cenere e brace;

art 4

- è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali ricadenti sul territorio comunale di:

- a) accendere fuochi;
- b) far brillare mine;
- c) usare apparecchi a fiamma ed elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville e brace;
- e) fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo d'incendio.

SANZIONI

Chiunque non ottemperi a quanto disposto nel presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno punite con:

- **art 1** sanzione amministrativa da € 25,00 a 500,00, secondo le procedure della L. n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i., con la sanzione accessoria che sarà facoltà del Comune, senza indugio ed ulteriori provvedimenti, procedere d'ufficio ed in danno ai trasgressori;

- **art 2** sanzione amministrativa da € 155,00 a € 624,00 art 29 del Nuovo Codice della Strada e s.m.i., con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;

- **art 3** da € 516,00 a € 3.098,00 - art.17-bis, comma 1, del RD 18 giugno 1931, n.773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

- **Art 4** sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14, a norma dell'art 10, commi 5,6,7,8, della Legge n. 353/2000;

RICORDA

che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

Comando Prov.le Vigili del Fuoco tel. 115

Corpo Forestale tel. 1515

Stazione Carabinieri Scopa tel. 0163/71358

Sindaco del Comune di Rossa tel. 0163/75115

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- Pubblicata presso l'Albo pretorio del Rossa fino al 15 maggio 2011-01-22
- Affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- Inserita nel sito ufficiale del Comune www.comune.rossa.vc.it

La presente Ordinanza viene trasmessa:

1. alla Prefettura di Vercelli;
3. al Comando Stazione Carabinieri di Scopa;
4. al Corpo Forestale dello Stato di Scopa;
5. al Servizio Regionale di Protezione Civile.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate di curare l'osservanza della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte entro 60 gg. dalla data di emanazione, o in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Comunale, 05 febbraio 2011.



IL SINDACO
Marco DEFILIPPI